



Regolamento dell'Istituto Scolastico di Muzzano

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione

L'istituto scolastico di Muzzano comprende la Scuola Elementare e la Scuola dell'Infanzia.

Art. 2 Ubicazione dell'istituto

La Scuola Elementare e la Scuola dell'Infanzia sono ubicate in Piazza delle Scuole.

ORGANI DI CONDUZIONE

Art. 3 Direzione

- a. La conduzione dell'istituto è affidata a un docente responsabile nominato dal Municipio.
- b. Per svolgere il suo compito, il docente responsabile si avvarrà della collaborazione del collegio dei docenti.
- c. Sarà compito del Municipio stabilire per tempo la durata di nomina del docente responsabile.

- d. I compiti del docente responsabile sono stabiliti dal capitolato d'onere approvato dal Municipio, dalla Legge della Scuola (1990) art. 33 e 35 e dal relativo Regolamento di Applicazione art. 47 .

Art. 4 Sede della direzione

La direzione dell'Istituto si trova presso la Scuola Elementare.

Art. 5 Collegio dei docenti

- a. Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti titolari e dei docenti speciali che svolgono il maggior numero di ore di insegnamento nella sede.
- b. Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all'anno: ad inizio anno scolastico, di regola entro fine settembre e a fine anno scolastico, per progettare e fare bilanci sulla conduzione pedagogica ed amministrativa dell'istituto.
- c. Le riunioni sono convocate dal docente responsabile.
- d. Alle riunioni possono partecipare gli operatori pedagogici e i docenti speciali che insegnano nell'istituto.
- e. Le riunioni avranno luogo nel centro scolastico fuori dal tempo di lezione.
- f. La partecipazione è obbligatoria.

Art. 6 Assemblea dei genitori

- a. L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale iscritti all'Istituto.
- b. L'assemblea dei genitori adotta un proprio regolamento che viene approvato dagli ispettori.
- c. Altri compiti sono stabiliti dalla LS art. 42 e dal Rg LS art. 63 e 64.
- d. I genitori sono convocati la prima volta dal docente responsabile per consentire la costituzione dell'assemblea dei genitori.

Art. 7 Incontro con i genitori

- a. All'inizio dell'anno, sulla base delle indicazioni degli Ispettorati, ogni docente titolare o supplente convoca i genitori della propria sezione per l'incontro di apertura.
- b. Eventuali altri incontri previsti da ogni singolo docente andranno segnalati in tempo utile al docente responsabile, onde evitare concomitanze.
- c. Le date degli incontri, se richieste dalle disposizioni, verranno comunicate dal docente responsabile al Municipio e agli Ispettorati.

Art. 8 Acquisto del materiale

- a. L'elenco del materiale di classe e per l'allievo, necessario per l'anno scolastico successivo, deve essere consegnato al docente responsabile entro il termine stabilito da quest'ultimo.

- b. Qualora particolari esigenze didattiche lo richiedessero, durante l'anno scolastico è data facoltà ad ogni singolo docente di formulare al docente responsabile eventuali richieste supplementari.

Art. 9 Materiale d'istituto

Ogni anno ogni docente titolare è tenuto ad allestire un elenco del materiale di classe e, in collaborazione, di quello di sede.

Art. 10 Iniziative di persone o enti esterni

- a. Eventuali iniziative proposte da enti o persone esterne che coinvolgessero allievi e famiglie verranno esaminate dal Collegio dei docenti.
- b. Circolari o volantini atti alla divulgazione di iniziative di società esterne dovranno essere consegnate al docente responsabile che disporrà per la distribuzione nel rispetto delle disposizioni cantonali.
- c. Eventuali manifestazioni interessanti per gli allievi saranno rese note tramite l'applicazione all'albo scolastico.

Art. 11 Indennità di trasferta

Si applicano le disposizioni in vigore presso l'Amministrazione Cantonale.

Art. 12 Possibilità di accesso all'istituto scolastico

- a. Tutti i docenti possono accedere ai locali in cui operano e ai locali comuni.
- b. Un docente che per un fondato motivo vuole accedere ad un locale in cui non opera, chiede l'autorizzazione al docente interessato.
- c. Nel caso di supplenze sarà la Cancelleria Comunale a consegnare la chiave al/la diretto/a interessato/a.
- d. La Commissione scolastica dovrà informare il docente responsabile nel caso volesse accedere alle aule.
- e. L'istituto scolastico potrà mettere a disposizione adeguati spazi scolastici ai gruppi interessati che ne faranno espressa richiesta scritta al Municipio, il quale richiederà un preavviso al docente responsabile e agli ispettorati per le aule e per il salone della SI.
- f. Le chiavi che danno accesso alle aule scolastiche saranno da richiedere alla Cancelleria Comunale.

NORME PER GLI ALLIEVI

Art. 13 Arrivo anticipato a scuola

I bambini potranno accedere all'edificio scolastico rispettando gli orari indicati nelle disposizioni di legge e d'inizio anno scolastico.

Art. 14 Comportamento degli allievi

- a. Gli allievi devono assumere all'interno e all'esterno degli edifici scolastici un comportamento corretto verso persone, strutture e materiali.
- b. Il materiale fornito loro gratuitamente dalla scuola deve essere tenuto con cura; in caso di perdita o danneggiamento la famiglia provvederà alla sostituzione.
- c. Eventuali danni arrecati all'edificio, al mobilio e al materiale didattico di cui si potrà accertare la responsabilità e la negligenza verranno addebitati alla famiglia.

NORME PER I GENITORI

Art. 15 Accompagnamento degli allievi

- a. Gli orari d'inizio delle attività educative di ambedue gli ordini di scuola devono essere rispettati dai genitori.
- b. Qualora situazioni particolari lo richiedessero e previo accordo con il docente, la presenza di un accompagnatore potrà essere prolungata.

Art. 16 Giustificazione delle assenze

- a. I genitori sono tenuti ad avvisare sempre il docente di classe, in caso di assenza del loro figlio, prima dell'inizio delle lezioni.

- b. Per assenze prolungate (più di tre giorni per gli allievi della scuola elementare e più di cinque giorni per gli allievi della scuola dell'infanzia) i genitori dovranno far pervenire al docente un certificato medico.
- c. Sarà compito dei genitori avvisare immediatamente il docente di classe in caso di malattie infettive contratte dall'allievo il quale potrà essere riammesso alla frequenza tramite presentazione di una dichiarazione medica che ne certifichi la guarigione.
- d. Casi sospetti di pediculosi del capo (pidocchi) dovranno essere immediatamente segnalati ai docenti; ciò per evitarne la diffusione.
- e. Ogni altra assenza dovrà essere comunicata per iscritto al docente.
- f. La richiesta di dispensa dalle lezioni speciali deve essere inoltrata per iscritto dalla famiglia e consegnata al docente (per le lezioni di educazione fisica è necessario il certificato medico per dispense che durano oltre la settimana).

Art. 17 Stazionamento all'ingresso della scuola di veicoli privati dei genitori

- a. I genitori che per giustificati motivi utilizzano la vettura privata per recarsi presso le sedi dell'Istituto devono utilizzare, anche per pochi minuti, gli appositi parcheggi pubblici, onde evitare intralci al pulmino scolastico e situazioni pericolose per gli allievi.
- b. Si consiglia ai genitori di provvedere affinché i figli percorrano il tragitto casa - scuola il più possibile a piedi, evitando così trasporti inutili.

Art. 18 Norme assicurative

- a. Le spese mediche per infortuni scolastici sono a carico delle famiglie e rientrano nell'ambito delle assicurazioni private o casse malati.
- b. Le prestazioni dell'assicurazione scolastica riguardano unicamente i casi di responsabilità civile (nell'ambito prettamente scolastico), i casi di infortunio per rottura denti, invalidità o decesso (per quanto concerne l'ambito scolastico e il tragitto diretto casa - scuola e viceversa).

NORME VARIE

Art. 19 Divieto di fumare

É vietato fumare negli edifici scolastici ad eccezione dei locali destinati agli adulti.

Art. 20 Iscrizioni

Le iscrizioni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Elementare sono disciplinate dalle disposizioni cantonali, rispettivamente dalla direzione.

Art. 21 Orario scolastico per gli allievi

a. Scuola dell'infanzia

Mattino: entrata tra le 08.45 - 09.00

Pomeriggio: uscita tra le 15.30 - 15.45

b. Gli allievi del primo livello che frequentano la scuola dell'infanzia a metà tempo escono alle 11.30 o alle 13.00.

c. Scuola elementare

Mattino: inizio lezioni 08.30
 termine lezioni 11.45

Pomeriggio: inizio lezioni 13.30
 termine lezioni 16.00

Ricreazioni: 10.00 -10.15
 15.00 - 15.15

d. I bambini della Scuola Elementare sono tenuti a giungere a scuola nel quarto d'ora che precede l'inizio delle lezioni.

Art. 22 Spostamenti all'interno degli edifici scolastici

Tutti gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico dovranno compiersi nel rispetto delle più elementari regole educative e di convivenza.

Art. 23 Refezione scolastica

- a. Gli allievi che frequentano la Scuola dell'Infanzia a tempo pieno sono tenuti a partecipare alla refezione.
- b. Eventuali dispense rappresentano l'eccezione e sono accordate dalla direzione su richiesta scritta dei genitori.
- c. La tassa della refezione e le modalità di pagamento sono stabilite dal Municipio.

Art. 24 Credito annuo

Il Collegio dei docenti, che stabilisce un preventivo di spesa, presenterà annualmente, per l'approvazione, all'Autorità municipale tutte le richieste di finanziamento.

Art. 25 Monte ore

Per l'attuazione del monte ore si richiamano le disposizioni emanate dal Regolamento concernente l'entità e le modalità di assegnazione del monte ore del 20 gennaio 1993.

SERVIZI SCOLASTICI

Art. 26 Trasporto scolastico

- a. È istituito un servizio di trasporto scolastico di cui possono beneficiare gli allievi che abitano nelle frazioni discoste dalla sede scolastica (Agnuzzo, Piodella, Mulini) con delle precise disposizioni emanate dal Municipio che stabiliscono orari e luoghi di fermata.
- b. Eventuali deroghe alle fermate saranno concesse per quegli allievi che avranno difficoltà a raggiungere la sede scolastica.

Art. 27 Scuola fuori sede

- a. Sono organizzate le seguenti scuole fuori sede:
 - corso di sci per gli allievi del secondo ciclo
- b. La scuola fuori sede viene autorizzata dal Municipio il quale stabilirà l'eventuale partecipazione finanziaria delle famiglie.
- c. Il collegio dei docenti, in particolar modo, i docenti coinvolti, ne cureranno l'organizzazione, fissandone le date e i luoghi.
- d. Viene richiamato il relativo regolamento cantonale.

Art. 28 Servizio di prevenzione dentaria

L'istituto è dotato del servizio di prevenzione dentaria.

Art. 29 Accompagnamento dal dentista

I bambini sono accompagnati e sorvegliati durante le visite dentarie da una persona di fiducia, incaricata dalla direzione delle scuole.

Art. 30 Modifiche al regolamento

Il collegio dei docenti può proporre eventuali modifiche al regolamento di istituto, che sottoporrà all'approvazione del Municipio previo preavviso degli Ispettori.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Municipio con Ris. Mun. no 1946 del 21.8.1995 che ne fissa l'entrata in vigore.